



STATUTO

**ASSOCIAZIONE VENETO MALATTIA DI ALZHEIMER
E DEMENZE DEGENERATIVE - APS-ETS**



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative – APS-ETS", in breve "A.V.M.A.D. APS-ETS" e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico: l'acronimo "APS-ETS"

L'associazione ha sede legale a Vicenza (VI).

Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della normativa regionale di riferimento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Finalità)

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

In conformità al D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- Assistenza di tipo sociosanitaria intesa come valorizzazione e assistenza per le persone affette da malattia di Alzheimer o altra demenza degenerativa, nonché verso i loro familiari. Assistenza riconducibile alle lettere "a" e "c" dell'Art. 5 D.lgs. 117/2017- Terzo Settore.

ART. 5

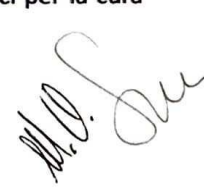
(Attività esercitate)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato:

- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera c) prestazioni sociosanitarie, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni svolte sono riferite a:

- assistere le persone affette da diverse tipologie di degenerazione cognitiva assicurando che le medesime godano della migliore assistenza sia di tipo diagnostico che terapeutico. Stimolare lo scambio di esperienze, l'attività informativa e fornire sostegno umano al fine di favorire una migliore cura a favore dei malati e delle loro famiglie;
- salvaguardare e promuovere la conoscenza pubblica di modelli terapeutici e scientifici per la cura delle diverse tipologie di demenze degenerative;



- promuovere il miglioramento delle attività di assistenza per malati e relativi familiari diventando punto di collegamento e coordinamento per gli stessi;
- rappresentare e tutelare i malati ed i loro familiari nei confronti degli Enti Pubblici e privati, per quanto attiene alla regolamentazione delle attività di volontariato ed i provvedimenti di carattere generale, adottati nei loro confronti.
- realizzazione di attività di supporto finalizzate ai bisogni del malato;
- gestione di progetti coordinati dagli Enti Pubblici nel territorio;
- sviluppo e messa a disposizione dei malati e delle famiglie di progetti, propri dell'associazione di promozione sociale, il cui intervento sia mirato a migliorare la qualità di vita delle persone malate favorendo la gestione assistenziale da parte delle famiglie stesse;
- realizzazione di serate, convegni e quanto sia utile al fine di sensibilizzare e informare pubblicamente rispetto all'assistenza dei malati e delle loro famiglie.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Gli associati sono le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I dati personali riferiti agli associati possono essere comunicati agli altri associati anche in assenza del consenso degli interessati se utilizzati per il perseguimento delle finalità di A.V.M.A.D.. Resta inteso che le modalità di utilizzo dei dati sopra indicati devono essere rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle eventuali successive modificazioni.

Le modalità di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

M.D. Lee

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno quindici giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 8

(Perdita dello status di associato)

Lo status di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato decade automaticamente a seguito del non versamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo o dall'eventuale successivo sollecito.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 gg dalla comunicazione, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente;



M.O. Sme

- Segretario;
- Tesoriere;
- Organo di controllo, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni della legge che ne disciplina attività.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro Soci e in regola con il versamento della quota sociale. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire per iscritto al recapito risultante dal Libro Soci e/o mediante avviso affisso nelle sedi dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata: per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, per la trasformazione, per la fusione, per la scissione dell'associazione, per la devoluzione del patrimonio e per la nomina del liquidatore. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero; inoltre ha la facoltà di revoca degli stessi;
- nomina l'Organo di Controllo o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera eventuali modifiche statutarie;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sui ricorsi dei soci o aspiranti soci in merito al rifiuto della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

M.D. free

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà + 1 dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci aventi diritto di voto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

(Elezioni del Consiglio Direttivo)

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci. In apertura dei lavori assembleari per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, può essere costituita una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per sovrintendere alle operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17

(Riunione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato per iscritto non meno di cinque giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti dello stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.



Handwritten signature and initials.

Art. 18

(I compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta convocata entro 15 giorni dalla sua elezione, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei Soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'associazione;
- disciplinare e deliberare l'ammissione degli associati o l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 19

(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi richiamati nei precedenti punti, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.



M.D. Leg

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi previsti dal presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 (Il Segretario)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti correnti bancari e/o postali inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

ART. 23 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta, che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida della normativa in vigore.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni oggetto della verifica.

Art. 24 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritte anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo o dalla funzione amministrativa dallo stesso delegata con apposita delibera.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 21 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 25

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- o quote associative;
- o contributi pubblici e privati;
- o donazioni e lasciti testamentari;
- o rendite patrimoniali;
- o attività di raccolta fondi;
- o rimborsi da convenzioni;
- o ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 26

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 28

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il Bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 29

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.



M.A. *De*

ART. 30
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 31
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 32
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 33
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 34
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 35
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 36
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.


Il Segretario (Sonia Munaretto)


Il Presidente (massimo Orso)